

SPORT IN REGOLA

Edizione
valida esclusivamente
per l'attività provinciale
del Centro Sportivo Italiano
Comitato di Bergamo



TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 Applicabilità delle norme

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI di Bergamo sono emanate annualmente dal Consiglio Provinciale e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.
3. Le presenti Norme sono integrate dalle disposizioni tecniche e regolamentari contenute nella "Programmazione" annuale del Comitato.

Art. 2 Regolamenti tecnici e norme federali

1. Per quanto non in contrasto con le presenti Norme, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
2. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 3 Priorità delle fonti normative

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI di Bergamo, in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in regola") nell'edizione fatta propria dal Comitato Csi di Bergamo.
 - c) le eventuali Derghe ai regolamenti, rilasciate dal Consiglio o dalla Presidenza del Csi Bergamo
 - d) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - e) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - f) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal Comitato di Bergamo;
 - g) i deliberati del CONI;
 - h) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

TITOLO SECONDO

L'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CSI

CAPITOLO 1

LIVELLI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Art. 4 Livelli d'attività sportiva e relative competenze

1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:

- attività internazionale: la Presidenza nazionale;
- attività nazionale: la Presidenza nazionale;
- attività regionale: i Comitati regionali;
- attività locale: i Comitati territoriali.

Art. 5 Attività sportiva locale

1. L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate dal Comitato di Bergamo a cui spetta la responsabilità tecnica ed organizzativa.

2. L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.

3. Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.

4. È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa.



CAPITOLO 2

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE

Art. 6 Attività istituzionale

1. L'attività istituzionale del CSI di Bergamo comprende i Campionati Provinciali e tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dal Comitato al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.

2. Le categorie e i limiti di età dei Campionati Provinciali sono annualmente fissati dal Consiglio Provinciale.

Art. 7 Regolamenti per l'attività istituzionale

1. I regolamenti dell'attività organizzata dal Comitato vengono inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.

Art. 8 Attività a progetto

1. L'attività a progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nell'attività Istituzionale, promosse e organizzate dal Comitato o dalla singole Società sportive.

2. Le attività a progetto possono essere rivolte a più società sportive

o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.

3. I regolamenti delle attività a progetto sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.

Art. 9 Tutela sanitaria

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione delle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.

2. Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

TITOLO TERZO

ORGANISMI COMPETENTI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

CAPITOLO 1

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE

Art. 10 Organi responsabili

1. Per l'attività locale, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.

2. Il Direttore tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

3. Ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento, le società o associazioni sportive che intendono organizzare un'attività di tipo "istituzionale" o a "progetto", debbono darne notizia al comitato territoriale il quale dovrà approvarne i relativi regolamenti. La società o associazione sportiva che ometta di espletare tale procedura, risponde direttamente della organizzazione della attività menzionata.

Art. 11 Commissioni tecniche per l'attività sportiva

1. Presso il Comitato sono costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.

2. Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.

3. Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.

4. La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.

5. Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni; controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

6. Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

TITOLO QUARTO

LA PARTECIPAZIONE

CAPITOLO 1

GLI ATTORI SPORTIVI

Art. 12 Le società sportive

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate prima dell'inizio della manifestazione stessa.

2. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

3. E' consentito il passaggio di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate CSI".

4. I regolamenti tecnici delle singole discipline, ove previsti, possono prevedere norme e vincoli diversi.

Art. 13 Gli atleti

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione, di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

Art. 14 Dirigenti e Tecnici

1. Ai dirigenti e ai tecnici delle Società sportive, al fine della loro ammissione sui campi di gioco, si richiede il solo tesseramento; essi potranno svolgere indistintamente ogni ruolo previsto dai regolamenti delle singole manifestazioni.

2. I regolamenti tecnici delle discipline potranno prevedere vincoli e restrizioni per l'ammissione di dirigenti e tecnici sui campi di gioco.

Art. 15 Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

1. I Regolamenti dell'attività istituzionale e dell'attività a progetto possono prevedere criteri restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.

2. Tale limitazione non si applica ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 16 Limitazioni a Società sportive e a tesserati

1. Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati Provinciali è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.

2. A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

3. Per quanto riguarda l'attività a progetto, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad invito o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici



e/o associativi.

4. Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento per la Giustizia Sportiva.

5. Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI. Eventuali deroghe a tali norme potranno essere deliberate dal Consiglio Provinciale.

Art. 17 Svincolo dei Tesserati

1. Gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società Sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società CSI. Le operazioni di "svincolo" dell'atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 gennaio dell'anno sportivo successivo. Non è possibile effettuare più di una "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

CAPITOLO 2

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 18 Iscrizioni e formulazione dei calendari gare

1. Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.

2. I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dal Consiglio Provinciale.

3. Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, la Commissione Tecnica di disciplina formula il calendario della manifestazione.

4. Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.

5. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione, per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.

6. La composizione dei gironi, la formulazione del calendario gare e l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie all'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 19 Modifica campo e/o orario ufficiale

1. La richiesta di modifica per tutto il campionato dell'orario di gioco e/o del campo ufficiale, solo per gravi e provati motivi, va presentata alla competente Commissione tecnica unitamente alla tassa di euro 50,00 e alle mail, contenenti copia della richiesta, inviate a tutte le squadre del girone interessato.

Art. 20 Spostamenti di gare

1. La richiesta di spostamento gara, solo per cause di comprovata gravità, sulle quali la Commissione Tecnica si riserva il diritto di accertamento, deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per la gara. La richiesta deve essere controfirmata dalla società avversaria, deve contenere l'indicazione della data di recupero (da ef-

fettuarsi entro 15 giorni) e deve essere presentata presso la segreteria provinciale accompagnata dalla tassa annualmente fissata dal Consiglio Provinciale.

2. Nessuna richiesta di posticipo sarà accettata dopo la quart'ultima giornata dal termine dei rispettivi campionati.

3. Per le discipline in cui sono previste fasi finali non sono ammesse richieste di spostamento da quelle fissate in calendario salvo che:

- le stesse siano concordate tra le due squadre interessate e si svolgano prima della fase successiva;

- la squadra comunichi l'impossibilità di disputare gare in una giornata e/o in un impianto, prima di eventuali sorteggi o accoppiamenti per le fasi finali.

4. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

5. Le Commissioni Tecniche si riservano la facoltà, qualora lo ritengano opportuno, di concedere deroghe a quanto sopra.

Art. 21 Rinvii gare o spostamenti campi/orari per motivi di forza maggiore

1. Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, spostamento campo o cambio orario, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio o spostamento per motivi di forza maggiore.

2. Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

3. Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

4. Le partite sospese dovranno essere recuperate, previo accordo tra le due squadre, entro venti giorni dalla data fissata in calendario.

In caso di mancato accordo tra le due squadre, il Comitato Provinciale fisserà il recupero della gara entro il trentesimo giorno rispetto alla data fissata in calendario. La squadra di casa dovrà confermare la disponibilità del proprio impianto o, se non disponibile, attivarsi per reperirne un altro idoneo. La squadra ospite non potrà opporsi ad un eventuale variazione del campo di gioco.

5. La squadra in difetto verrà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

6. Le partite rinviate d'ufficio dal Comitato Provinciale verranno recuperate in nuova data stabilita dallo stesso.

7. La presidenza Provinciale si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di concedere deroghe a quanto sopra.

CAPITOLO 3

IL COMUNICATO UFFICIALE

Art. 22 Composizione del Comunicato Ufficiale

1. Il Comitato CSI pubblica un proprio Comunicato Ufficiale contenente i risultati e le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.

2. Ogni Comunicato Ufficiale ha un numero progressivo e riporta la data di pubblicazione.

Art. 23 Pubblicazione del Comunicato ufficiale

1. Il Comunicato ufficiale ed i provvedimenti disciplinari sono redatti settimanalmente e portati a conoscenza delle società sportive mediante affissione all'albo del Comitato a partire dalla giornata di mercoledì. Sarà inoltre possibile visionare tale comunicato sull'inserito di L'Eco di Bergamo "Non solo per Gioco" in distribuzione a tutte le società, e sul



sito internet del Comitato.

Art. 24 Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.
2. L'affissione avviene il mercoledì mattina.

Art. 25 Comunicazioni urgenti

1. Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

CAPITOLO 4

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ

Art. 26 Principio della responsabilità oggettiva

1. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
2. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 27 Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva

1. Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.
2. I successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.
3. Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

CAPITOLO 5

TITOLARITÀ

Art. 28 Titolarità dei riconoscimenti conseguiti

1. Tutti i titoli assegnati nel corso dell'anno sportivo sono di competenza delle società sportive che li hanno acquisiti attraverso la partecipazione di proprie squadre e non sono cedibili o trasferibili.
2. La Presidenza del Comitato potrà, dietro presentazione di richiesta debitamente motivata, derogare da tale vincolo.

Art. 29 Organizzazione campionati

1. Ogni anno, ad inizio campionato, la Commissione Tecnica competente stabilirà, in base al numero delle squadre iscritte, la formula di svolgimento dei campionati e delle fasi finali stabilendo i criteri di ammissione.
2. Parimenti verrà fissato il numero delle promozioni e delle retrocessioni dai Gruppi di merito.

Art. 30 Sostituzione delle società non iscritte

- 1 In caso di vacanza negli organici dei "Gironi di merito" conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avverrà per decisione del Consiglio Provinciale o della Commissione Tecnica competente.
- 2 Eventuali richieste di "ripescaggio" da parte delle società sportive non potranno consentire il doppio salto di livello nel corso della medesima stagione sportiva.



TITOLO QUINTO

LO SVOLGIMENTO

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

CAPITOLO 1

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Art. 31 Obblighi delle Società sportive

1. Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
2. Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
3. La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
4. Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione

Art. 32 Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

1. Si definisce come Ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
2. Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.
3. Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.
4. Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

Art. 33 Obblighi e doveri della Società ospitante

1. In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

2. Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

3. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

4. Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

5. La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 34 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

1. In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra ospitante salvo quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad esempio in occasione di spareggi o fasi finali). In questo caso entrambe le squadre dovranno avere a disposizione una tenuta "di riserva".

2. Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 67.

Art. 35 Gare in campo neutro

1. Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:

- a) se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;
- b) se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte a una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

CAPITOLO 2

PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA

Art. 36 Orario di inizio delle gare

1. Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

2. Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.



Art. 37 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

1. Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questo, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
2. L'elenco va compilato e consegnato all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 38 Tempo d'attesa

1. Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.
2. Nel caso in cui l'impianto di gioco sia occupato da una gara ufficiale CSI o di Federazione, il tempo d'attesa non sarà applicabile. L'arbitro metterà in atto tutte le procedure pre-gara al fine di poter iniziare l'incontro non appena l'impianto sarà disponibile.

Art. 39 Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

1. La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.
2. La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara, può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.
3. Le squadre già presenti sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso, ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
4. Qualora alla riserva di cui al comma precedente, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
5. Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 40 Abbigliamento delle squadre

1. In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.
2. La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
3. La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99. E' altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0). E' consentita una seconda maglia priva di numero che sarà indicata con il numero 00.
4. Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
5. Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

Art. 41 Tessere CSI

- 1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tes-

sera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.

- 3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:

- con la Distinta Elettronica dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento on line CSI,
- mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 42 Documenti di riconoscimento

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento on line CSI; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale;
- attraverso un qualsiasi documento, esibito in originale, con dati anagrafici e foto rilasciato da pubbliche amministrazioni, comuni, scuole, aziende, ecc.;
- mediante foto autenticata dal Comune di residenza o da un Notaio;
- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato.

Art. 43 Verifica degli elenchi e dei documenti

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4. In caso di presentazione della distinta di gioco elettronica realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento on line, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 42.

Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla Distinta di gioco elettronica, solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto o il documento di riconoscimento non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente potrà prendere parte alla gara ma l'arbitro segnalerà l'accaduto sul rapporto di gara invitando l'atleta o il dirigente a presentarsi presso la sede provinciale il primo giorno successivo a quello di disputa della gara, con un ulteriore documento di riconoscimento.

Art. 44 Riconoscimento

1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri par-



tecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 45 Integrazione o cambiamento degli elenchi

1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 46 Controllo dei documenti da parte delle Società

1. Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.

2. Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:

A) tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegnerà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
B) per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo, al Comitato CSI. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 47 Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

2. Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto al termine del tempo d'attesa, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà

libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.

3. Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 48 Tasse gare e prelievi coattivi

1. La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.

2. Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

CAPITOLO 3

I CAMPI DI GIOCO

E LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 49 Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature

1. Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.

2. Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperi in proprio dalle società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso.

Se durante i campionati emergesse la carenza di sicurezza degli impianti, anche se già utilizzati per la disputa di gare ufficiali, il Comitato ha la facoltà di vietare la disputa delle gare nell'impianto fino alla completa messa in sicurezza. Se ciò non fosse possibile, la società ospitante dovrà attivarsi per reperire, nel più breve tempo possibile, un nuovo impianto di gioco.

3. Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 50 Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature - Procedura per i reclami

1. Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.

2. Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore al tempo di attesa fissato per le singole discipline sportive.

3. Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi ef-



fettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.

4. Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.

5. I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.

6. Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. 51 Campi impraticabili

1. Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.

2. Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.

3. Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.

4. Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro il tempo massimo d'attesa previsto, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara, ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

5. La decisione circa la praticabilità o meno di un impianto di gioco, spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro. La squadra che ritenesse l'impianto di gioco non praticabile prima o durante la disputata della gara, non può rifiutarsi di partecipare alla gara stessa se viene così deciso dall'arbitro. La Società può tuttavia presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.

CAPITOLO 4

ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO

Art. 52 Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara

verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.

2. Nel medesimo modo di cui al precedente comma si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.

3. In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 54.

Art. 53 Sostituzione di un arbitro

1. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

2. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo, lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 54 Assenza dell'unico arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.

2. I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvedono al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.

3. Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:

A) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia possibilmente tesserata CSI; tale accordo è obbligatorio per le categorie stabilite nei regolamenti delle singole discipline sportive;

B) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.

4. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.

5. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

6. La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

Art. 55. Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara

1. Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.



CAPITOLO 5

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 56 Responsabilità dell'ordine pubblico

1. Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.

2. La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.

3. Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 57 Persone ammesse sul campo di gioco

1. Durante lo svolgimento delle gare, sul campo di gioco sono ammesse solo ed esclusivamente le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.

2. Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 58 Ingresso in campo e inizio del gioco

1. Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e dalle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.

2. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

3. Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

Art. 59 Divieto di abbandono del campo di gara

1. Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.

2. Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

CAPITOLO 6

SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Art. 60 Sostituzioni

1 Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 61 Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

1. Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la

categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.

Art. 62 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà i conseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.

CAPITOLO 7

SOSPENSIONE DELLE GARE

Art. 63 Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo pari al tempo di attesa della singola disciplina al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.

2. Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 64 Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.

2. Se entro il tempo di attesa della singola disciplina la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.

3. In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 65 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 66 Sospensione della gara per fatti gravi

1. Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venuti a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.

2. La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.

3. L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per



una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.

4. Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 67 Gara sospesa e proseguita pro-forma

1. Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore. In questi casi, l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.

2. L'arbitro deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.

3. Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.

4. La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

CAPITOLO 8

RINUNCE E RITIRI

DA UNA MANIFESTAZIONE

Art. 68 Rinuncia alla disputa d'una gara

1. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;

b) penalizzazione di 1 punto in classifica;

c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

2. Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

3. Relativamente a manifestazioni che prevedono incontri ad eliminazione diretta, in caso di rinuncia alla disputa di una gara la squadra rinunciataria verrà esclusa dalla manifestazione ed il passaggio del turno verrà assegnato alla squadra che avrebbe dovuto incontrarla indipendentemente dal risultato conseguito nell'eventuale prima gara disputata.

4. In caso di manifestazione che prevedono una fase con gironi di 3/4 squadre, in caso di rinuncia alla disputa anche di una sola gara si applica quanto disposto al successivo articolo 70.

Art. 69 Rinunce preventive

1. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

2. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

3. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 68 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al comma c).

4. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 70 Rinunce durante le fasi finali

1. Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, la rinuncia alla disputa di una gara regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione e l'annullamento di tutti i risultati conseguiti. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 71 Mancata presentazione in campo

1. Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;

b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 68 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;

c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 68 comma 1.

Art. 72 Numero insufficiente degli atleti di una squadra all'inizio di una gara

1. Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 68 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 73 Ritiro dal campo nel corso di una gara

1. Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti art. 68 comma 1.

2. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 74 Ritiro d'una squadra da una manifestazione Provvedimenti amministrativi

1. In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura



amministrativa saranno così regolate:

- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 71.

2. Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art. 75 Ritiro d'una squadra da una manifestazione Provvedimenti tecnici

1. In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare del girone di andata mentre verranno annullate tutte quelle del girone di ritorno disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa.

2. Nel caso in cui la rinuncia si manifesti nelle ultime tre giornate, le gare verranno date perse con il risultato previsto dai regolamenti tecnici delle singole discipline; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Art. 76 Sospensione dei campionati

1. L'eventuale sospensione definitiva dei campionati degli sport di squadra, comporterà:

- la restituzione parziale o totale delle somme versate per la partecipazione a tale campionato in base a quando lo stesso è stato sospeso e non più ripreso;
- il congelamento delle posizioni in classifica al termine del girone d'andata (se la sospensione avviene durante il girone di ritorno);
- l'annullamento totale delle classifiche (se la sospensione avviene durante il girone di andata); in questo caso ai fini della creazione dei gruppi di merito dell'anno successivo, farà fede la classifica finale dell'ultimo anno svoltosi regolarmente.



TITOLO SESTO

ARBITRI E GIUDICI, OSSERVATORI, COMMISSARI,

REFERTI E RAPPORTI DI GARA

CAPITOLO 1

GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI

Art. 77 Gli Arbitri e i Giudici di gara

1. Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 78 Compiti degli Arbitri prima della gara

1. Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.
2. Arrivati sul campo, gli arbitri, devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesta, la tessera.
3. Gli arbitri devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 79 Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

1. I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.
2. Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.
3. Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 80 Compiti degli Arbitri al termine della gara

1. Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.
2. Nelle gare dove è previsto, gli arbitri consegnano inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3. Gli arbitri ricevono inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro.
4. Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5. Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti.

Art. 81 Gli Osservatori arbitrali

1. Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri

e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.

2. Gli Osservatori riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici. Possono altresì inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.

3. Gli Osservatori arbitrali vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.

4. Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la designazione degli Osservatori arbitrali potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.

5. Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.

6. Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Art. 82 I Commissari di campo

1. I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.

2. I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.

3. I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione proposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.

4. I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.

5. Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo caso non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

CAPITOLO 2

REFERTI, RAPPORTI DI GARA, OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ

Art. 83 Il referto di gara e il rapporto di gara

1. Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.

2. Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.

3. Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella

specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

4. Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.

5. La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 84 Le osservazioni delle Società

1. Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

2. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

3. Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.

Art. 85 Consegna del referto e degli altri documenti

1. L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:

- a) il referto di gara e il rapporto di gara;
- b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
- c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
- d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
- e) ogni altro documento attinente alla gara.

2. In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.

3. Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.

4. Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.

5. Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

Art. 86 Scheda dei provvedimenti disciplinari

1. Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatisi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.

2. I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

3. La scheda dei provvedimenti disciplinari può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara.



TITOLO SETTIMO

OMOLOGAZIONE DELLE GARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPITOLO 1

DURATA E RISULTATI DELLE GARE

Art. 87 Durata delle gare

1. La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni riportate sulla "Programmazione".

Art. 88 Risultati delle gare

1. I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara. Tale norma vale anche in caso di direzione delle gare affidata a dirigenti di società.

CAPITOLO 2

OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 89 Organi competenti ad omologare le gare

1. Gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva, nell'esaminare il referto e il rapporto di gara, possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) omologare la gara;
- b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
- c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 90 Criteri generali per l'omologazione delle gare

1. Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante competente deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.
2. Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:
 - a) la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
 - b) alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
 - c) dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 91 Sospensione dell'omologazione per accertamenti

1. Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.
2. La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.

3. Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 92 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.
2. Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorsi i termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 93 Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

1. L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

Art. 94 Annullamento dell'omologazione per autotutela

1. Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.
2. Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 95 Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

1. Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione ecc., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.
2. L'organo giudicante assegnerà persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.
3. Qualora la responsabilità dell'interruzione o della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, l'organo giu-



dicante dispone la ripetizione della gara.

Art. 96 Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

1. Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.
2. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora la decisione dell'arbitro di sospendere la gara risulti corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra a cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 97 Gare sospese e proseguite pro-forma

1. Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara o di omologare la stessa, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
2. Se, invece, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara o di proseguirla pro-forma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra a cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.
4. Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 98 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 99 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 100 Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati e/o in posizione irregolare

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati e/o in posizione irregolare, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti

nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 101 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

1. La presenza in panchina o nel campo di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società.

Art. 102 Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

1. I rapporti relativi alle attività regionali e nazionali tra CSI e FSN, CSI e DA, CSI e EPS sono definiti secondo le convenzioni stipulate.
2. Relativamente alle attività locali faranno fede le eventuali convenzioni stipulate a livello provinciale o, in mancanza di convenzioni, le norme riportate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
3. Fatto salvo per quanto previsto dalle "Norme generali di Tesseramento" nei paragrafi "Vincolo di tesseramento alla propria Società sportiva" e "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI", qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI:
 - a) La gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.
 - b) La gara sarà data persa alla Società se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.
 - c) Se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
 - d) In tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

Art. 103 Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

1. Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.
2. Se ad una gara ha partecipato uno o più atleti che non hanno esibito la tessera CSI e risultino poi tesserati, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.
3. Se ad una gara hanno partecipato uno o più atleti non riconosciuti dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 42 e tuttavia ammessi al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la loro esatta identità e la loro regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 104 Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

1. Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa (oppure verrà confermato il risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto).
2. Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.



3. Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 105 Provvedimenti relativi alle gare già omologate

1. E' possibile intervenire d'ufficio o su reclamo di parte secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, per modificare il risultato d'una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questo caso sarà applicata la sanzione sportiva di perdita della gara, con valore retroattivo, per tutte le gare disputate dal giocatore in posizione irregolare. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 106 Gare date perse ad ambedue le squadre

1. Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione in campo di entrambe;
 - b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
 - c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
 - d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
 - e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
 - f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.
2. Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

Art. 107 Ripetizione di una gara

1. In caso di ripetizione di una gara saranno considerati validi tutti i provvedimenti disciplinari in essere alla data del primo svolgimento della stessa.
2. Gli eventuali provvedimenti adottati dal giudice sportivo in relazione alla gara non omologata e da ripetere, avranno efficacia nel normale svolgimento della manifestazione.

CAPITOLO 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 108 Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività locali del CSI sono irrogati con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.
2. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato.
3. La loro efficacia decorre dal giorno stesso, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
4. Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 23-25 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 109 Specifiche sulle squalifiche

1. Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.
2. Squalifica "a giornate". Le squalifiche "a giornate" vanno scontate nella disciplina e nella manifestazione in cui sono state inflitte indipendentemente dalla categoria di appartenenza (Campionato e Coppa Bergamo sono considerate due manifestazioni separate).
3. Squalifica "a tempo". Le squalifiche "a tempo" si estendono a tutte le attività e le manifestazioni del CSI di tutte le discipline sportive.
4. Si precisa che:
 - le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
 - le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali.

Art. 110 Partecipazione alle gare

1. Relativamente alle attività locali, per effettiva partecipazione alla gara si intende l'indicazione nelle distinte di gioco, nelle liste di partenza, nelle liste di partecipazione e in ogni altro documento equivalente delle diverse discipline sportive.
2. La squadra che ha indicato in tali documenti il tesserato irregolare:
 - per gli sport di squadra sarà sanzionata con la perdita della gara fatto salvo la prova documentata dell'effettiva impossibilità dell'atleta stesso a prendere parte alla gara;
 - per gli sport individuali sarà applicata alla squadra la sanzione prevista dai singoli regolamenti tecnici.
3. Nei confronti dell'atleta in posizione irregolare potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari.
4. Per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

Art. 111 Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

1. Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 106, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 112 Multe e ammende

1. Le multe e ammende comminate dagli organi di giustizia sportiva dovranno essere versate entro 15 giorni dalla pubblicazione, alla segreteria provinciale.



TITOLO OTTAVO

LE CLASSIFICHE

CAPITOLO 1

COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Art. 113 Compilazione delle classifiche

1 Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.

2 Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.

Art. 114 Pubblicazione delle classifiche

1 Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara. Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

CAPITOLO 2

CASI DI PARITÀ

Art. 115 Parità in classifica

1 In caso di parità in classifica, per promozione, retrocessione, posizione in classifica, accesso alle fasi finali, ecc., si fa riferimento a quanto previsto nei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.



APPENDICE

DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI

SULLA DOTAZIONE E L'IMPIEGO DA

PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE CSI DI

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

ESTERNI

ATTIVITÀ A SQUADRE

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato Csi (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominata in calendario, di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

-un defibrillatore semiautomatico esterno o a tecnologia più avanzata (DAE);

-il personale formato all'utilizzo del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara sono tenute a verificare la presenza del DAE ed il suo funzionamento.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzo del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, potranno comminare:

-un'ammonda;

-la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato Csi, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5. Un giocatore o un dirigente squalificato e regolarmente abilitato, potrà essere indicato nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara, come addetto DAE.

ATTIVITÀ INDIVIDUALI

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle società sportive organizzatrici o al Comitato Csi organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:

-un defibrillatore semiautomatico esterno o a tecnologia più avanzata (da qui DAE);

-il personale formato all'utilizzo del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Il Comitato Csi oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzo del dispositivo durante le gare.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

